*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 13**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007.

**Differimento del termine che autorizza l'autodichiarazione circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e, in particolare, l'allegato III, così come modificato in esito alla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 13 del 19 gennaio 2000;

Vista la decisione della Commissione europea 2003/511/CE del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98, recante approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10;

Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 31, 35 e 71;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, prof. Luigi Nicolais;

Considerata la complessità nella definizione dei tempi e dei costi di mercato delle procedure di certificazione di cui al citato decreto del 30 ottobre 2003 e la conseguente indisponibilità, allo stato attuale, di dispositivi sicuri per la creazione della firma certificati secondo le norme vigenti, da utilizzare nelle procedure automatiche di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Ritenuta la necessità di consentire l'utilizzo di dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, anche per la fatturazione elettronica;

Considerata, quindi l'esigenza di differire ulteriormente il termine entro il quale i certificatori qualificati attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza definiti dalla vigente normativa, fermo restando lo svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dalla stessa;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

2. Le autodichiarazioni già rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, relative ai dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1.

3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell'ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal CNIPA sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per le riforme*
*e le innovazioni nella pubblica amministrazione*
NICOLAIS

*Il Ministro delle comunicazioni*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 316*

**08A00212**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2007.

**Espunzione di alcuni beni immobili dai programmi di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissioni di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire in un programma di dismissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2000, con il quale sono stati individuati ulteriori beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire in un programma di dismissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005, recante espunzione di parte di beni immobili individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, riportati negli elenchi *A* e *B*, allegati al medesimo decreto;

Visti i commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, concernenti l'individuazione di beni immobili del Ministero della difesa da dismettere;

Visto l'art. 11-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante norme in materia di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio pubblico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, recante espunzione di parte dei beni mobili individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, riportati negli elenchi *A, B* e *C* allegati al medesimo decreto, nonché rettifica dell'individuazione di un immobile individuato nel programma di dismissioni dei beni immobili della Difesa di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, riportata nell'allegato *D*;

Considerato che in applicazione del comma 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministero della difesa ha individuato, d'intesa con l'Agenzia del demanio, il primo elenco di beni immobili in uso non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che tra i beni immobili individuati con le modalità di cui al comma 13-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, risultano inseriti alcuni immobili già compresi negli elenchi annessi ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000;

Considerato che per dare applicazione al comma 13-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è necessario espungere alcuni immobili dai programmi di dismissione di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, fatto salvo il disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005;

Ritenuto di conseguenza, necessario procedere all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di espunzione degli immobili di cui agli allegati *A, B,* che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni immobili individuati negli allegati *A* e *B,* annessi ai presente decreto, sono espunti dai programmi di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e successiva rettifica, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2000, per le finalità di cui all'art. 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni. Alle medesime finalità sono destinati i beni immobili di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della difesa*
PARISI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 307*



ALLEGATO *A*

**BENI DA ESPUNGERE DAL D.P.C.M. 11 AGOSTO 1997 E SUCCESSIVA RETTIFICA DI CUI ALL' ALLEGATO D DEL DPCM 4 MAGGIO 2007**

| n. | Denominazione | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stazione T.L.C. USAFE | Calabria | Reggio Calabria | Roccaforte del Greco |
| 2 | Caserma Gorini S.Giovanni | Campania | Caserta | Capua |
| 3 | Caserma Pilade Bronzetti | Campania | Caserta | Caserta |
| 4 | Piazza d'armi vecchia e Caserma Cesare Battisti | Campania | Napoli | Nola |
| 5 | Ex Polveriera di Monte Albano | Emilia Romagna | Bologna | Bologna |
| 6 | Ex colonia (aliquota) | Emilia Romagna | Ravenna | Ravenna, località Punta Marina |
| 7 | Ex V.D.P. NAV | Puglia | Foggia | Monte S.Angelo |
| 8 | Radiogoniometro aeroportuale | Puglia | Lecce | Galatina |
| 9 | Isola S.Andrea (aliquota) | Puglia | Lecce | Gallipoli |
| 10 | Ex Parco ferroviario | Toscana | Massa e Carrara | Villafranca Lunigiana |
| 11 | Ex fabbricato alloggi ex Batteria contraerea Brentelle | Veneto | Padova | Padova |
| 12 | Caserma Maset | Veneto | Treviso | Codogne |
| 13 | Stazione Scatter | Veneto | Venezia | Portogruaro |
| 14 | Polveriera vecchia | Veneto | Venezia | Portogruaro |
| 15 | Deposito munizioni ex forte San Briccio | Veneto | Verona | Lavagno |
| 16 | Palazzina ex Comando di presidio | Veneto | Verona | Peschiera del Garda |

ALLEGATO *B*

BENI DA ESPUNGERE DAL D.P.C.M. 12 SETTEMBRE 2000

| n. | Denominazione | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ex deposito munizioni con installazioni logistiche | Lazio | Frosinone | Anagni |
| 2 | Ex Base missilistica 79° GR I.T. (post. Radar n.10) | Veneto | Rovigo | Ceneselli |

n.b. Il bene di cui al n.2 è ubicato nel Comune di Ceneselli e non di Cinisello.

**08A00214**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 ottobre 2007.

**Modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale ex legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

*a)* manutenzione degli immobili;

*b)* contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

*c)* attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

Visto l'art. 1, comma 1320, della predetta legge, il quale prevede che a tale Fondo speciale affluiscono:

*a)* le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

*b)* gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina i contratti di sponsorizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

Considerata l'esigenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stabilire le modalità per il funzionamento e la rendicontazione di tale Fondo speciale, tenuto conto delle particolari condizioni operative delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e delle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni e principi generali*

1. Per le finalità del presente decreto, si intendono:

*a)* per «*fondo*» si intende il fondo speciale previsto dall'art. 1, comma 1318 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quale affluiscono gli importi provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal presente decreto;

*b)* per «*uffici all'estero*»: le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

*c)* per «*donazioni e liberalità*»: gli atti spontanei, di trasferimento di somme in euro o in valuta estera, effettuati da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri e accettati formalmente dall'ufficio all'estero;

*d)* per «*contratti di sponsorizzazione*»: gli accordi atipici, a prestazioni corrispettive, mediante i quali gli uffici all'estero si obbligano a diffondere, nell'ambito delle proprie attività ed iniziative, l'immagine, il nome o altri elementi distintivi di soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, il quale si obbliga, a sua volta, a fornire un determinato corrispettivo monetario.

2. Le somme facenti parte del Fondo sono di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e sono tenute contabilmente separate dai fondi attribuiti annualmente dall'amministrazione centrale.

3. Tali somme, a destinazione vincolata, sono di pertinenza esclusiva della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare e non possono essere oggetto di trasferimento, compensazione o girofondo tra uffici all'estero.

4. Il Fondo è destinato al finanziamento delle tipologie di spesa indicate nelle premesse.

Art. 2.

*Donazioni e liberalità*

1. L'accettazione della donazione da parte dell'ufficio estero avviene con atto formale ed è in ogni caso subordinata ad una previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per la legittimità degli atti.

2. Restano escluse dal presente decreto le donazioni indirette e gli altri atti che, pur essendo a titolo gratuito, non presentano il requisito della liberalità.

Art. 3.

*Contratti di sponsorizzazione*

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico.

2. Con apposito provvedimento, approvato dalla Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e patrimonio del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata Direzione generale, l'ufficio all'estero disciplina:

*a)* la procedura di sponsorizzazione e di scelta dello sponsor, cui è data pubblicità in tutte le forme ritenute idonee, con indicazione del bene, servizio, attività o prestazione che l'ufficio all'estero intende sottoporre a contratto di sponsorizzazione ed il corrispettivo minimo atteso per ciascuna iniziativa;

*b)* modalità e termini di presentazione dell'offerta, in forma scritta, accompagnata da autocertificazioni attestanti l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

3. La scelta dello sponsor, accertati i requisiti di legittimità, è effettuata sulla base del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. L'ufficio all'estero rifiuta qualsiasi sponsorizzazione che contenga profili di inopportunità generale, di conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata e che potrebbe arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'ufficio.

5. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o vietate dalla legge.

6. Nel contratto, da stipularsi in forma scritta, sono indicati: l'oggetto della sponsorizzazione, la completa descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione, l'eventuale diritto di esclusiva, la durata, il corrispettivo, le eventuali garanzie richieste, le responsabilità e gli impegni reciproci, le possibili cause di risoluzione del contratto, inclusa la facoltà di recesso con preavviso di breve durata.

Art. 4.

*Attivazione del Fondo*

1. I titolari degli uffici all'estero, ove ritengano di utilizzare le somme provenienti da donazioni, liberalità e contratti di sponsorizzazione per realizzare un miglioramento delle attività e della qualità dei servizi resi, inviano alla Direzione generale istanza di attivazione del Fondo di cui al presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 indica le iniziative che l'ufficio all'estero intende sottoporre a sponsorizzazione, nonché i beni, i servizi, le attività o le prestazioni ed eventualmente il corrispettivo minimo atteso per ciascuna iniziativa, anche alla luce delle manifestazioni di interesse di soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.

3. L'istanza indica anche i casi in cui, qualora lo ritenga opportuno e più conveniente sotto il profilo organizzativo e funzionale, l'ufficio all'estero intende affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati.

Art. 5.

*Contabilizzazione del Fondo*

1. La Direzione generale, con apposito decreto, autorizza l'attivazione del Fondo e l'apertura di un conto corrente, destinato esclusivamente alla gestione delle relative entrate e spese.

2. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio all'estero comunica alla Direzione generale il controvalore in euro delle somme introitate, per la contabilizzazione nel bilancio dello Stato.

3. La Direzione generale chiede al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, di apportare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le occorrenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per gli importi corrispondenti al controvalore delle somme acquisite all'estero.

4. A seguito della variazione di bilancio, la Direzione generale provvede, con mandato commutabile in quietanza di entrata, a valere sull'apposito capitolo di spesa, al versamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo pari alla variazione di bilancio effettuata.

Art. 6.

*Amministrazione del Fondo*

1. Il Fondo è gestito dal Capo missione o titolare dell'ufficio all'estero.

2. Le entrate e le spese dovranno essere contabilizzate su apposito registro, anche informatico, con le prescritte formalità di legge e sul quale andranno indicati, alla fine di ogni anno, eventuali avanzi di gestione da riportare a nuovo per l'esercizio successivo.

3. Il Fondo viene chiuso contabilmente al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7.

*Rendicontazione del Fondo*

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini dei controlli previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, l'ufficio all'estero invia alla Direzione generale, per l'approvazione della gestione annuale del Fondo, la copia conforme del registro di cui all'art. 6, comma 2, relativo all'anno precedente, nonché copia degli atti di cui agli articoli 2 e 3, dei documenti giustificativi della spesa e dall'estratto del conto corrente di cui all'art. 5.

2. Il Fondo è soggetto all'applicazione della medesima disposizione anche per quanto riguarda il termine massimo di conservazione della documentazione contabile e dei programmi di controllo disposti dall'amministrazione, dall'Ufficio centrale del bilancio e dalla Corte dei conti.

Art. 8.

*Chiusura del Fondo*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente decreto, di impossibilità di funzionamento o per ragioni di opportunità, il Fondo è chiuso con decreto della Direzione generale. Con lo stesso decreto è contestualmente disposta la chiusura del relativo conto corrente.

Il presente decreto interministeriale sarà registrato a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

*Il Ministro degli affari esteri*
D'ALEMA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007*
*Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 12, foglio n. 346*

**08A00216**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gentile Hebe Lina Luciana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gentile Heben Lina Luciana, nata il 4 febbraio 1975 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale di psicologia conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio di Psicologos de la Provincia de Santa Fe» cui la richiesta risulta iscritta dal 9 marzo 2007 con il numero di matricola 4728, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di psicologa conseguito presso la «Universidad Nacional de Rosario» in data 26 maggio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gentile Hebe Lina Luciana, nata il 4 febbraio 1975 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 17 dicembre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

**08A00059**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2007.

**Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2006.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza», emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio;

Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Vista la delibera del Co.Ce.R. n. 01/47/10° in data 25 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - Centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» cap. 4203, piani gestionali 2, 3 e 11 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2006, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando provinciale;

Reparto operativo aeronavale;

Nucleo speciale;

Nucleo di Polizia tributaria;

Gruppo esplorazione aeromarittima;

Gruppo aeronavale;

Gruppo;

Compagnia;

Stazione navale;

Stazione navale di manovra;

Sezione aerea;

Sezione aerea di manovra;

Sezione operativa navale;

Tenenza;

Brigata,

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2006, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2006:

| Grado | Coefficiente |
|---|---|
| Tenente colonnello/Maggiore | 5,5 |
| Capitano/Tenente | 5,3 |
| Sottotenente/Maresciallo aiutante | 5,1 |
| Maresciallo capo | 4,9 |
| Maresciallo ordinario/Brigadiere capo | 4,8 |
| Maresciallo/Brigadiere/Vice brigadiere | 4,6 |

Art. 3.

1. I militari in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2006, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2006:

| Grado | Coefficiente |
|---|---|
| Tenente colonnello/Maggiore | 4,8 |
| Capitano/Tenente | 4,6 |
| Sottotenente/Maresciallo aiutante | 4,3 |
| Maresciallo capo | 4,0 |
| Maresciallo ordinario/Brigadiere capo | 3,7 |
| Maresciallo/Brigadiere/Vice brigadiere | 3,4 |
| Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 2,8 |

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2006, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio raccordo informativo, dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle Sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle sezioni comando (incluse quelle dei gruppi dipendenti);

gruppi, ad esclusione delle sezioni comando, della sala operativa, delle sezioni servizi, dell'autodrappello e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

tenenze, ad esclusione della squadra comando;

brigate;

sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

unità navali e nuclei sommozzatori;

piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

sezioni di Polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2006:

| Grado | Coefficiente |
|---|---|
| Tenente colonnello/Maggiore | 2,4 |
| Capitano/Tenente | 2,2 |
| Sottotenente/Maresciallo aiutante | 2,1 |
| Maresciallo capo | 2,0 |
| Maresciallo ordinario/Brigadiere capo | 1,9 |
| Maresciallo/Brigadiere/Vice brigadiere | 1,8 |
| Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 1,6 |

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2006, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2006:

| Grado | Coefficiente |
|---|---|
| Tenente colonnello/Maggiore | 2,2 |
| Capitano/Tenente | 2,0 |
| Sottotenente/Maresciallo aiutante | 1,9 |
| Maresciallo capo | 1,8 |
| Maresciallo ordinario/Brigadiere capo | 1,7 |
| Maresciallo/Brigadiere/Vice brigadiere | 1,6 |
| Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 1,4 |

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2006, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2006:

| Grado | Coefficiente |
|---|---|
| Tenente colonnello/Maggiore | 1,1 |
| Capitano/Tenente | 1,0 |
| Sottotenente/Maresciallo aiutante | 0,9 |
| Maresciallo capo | 0,8 |
| Maresciallo ordinario/Brigadiere Capo | 0,7 |
| Maresciallo/Brigadiere/Vice brigadiere | 0,6 |
| Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere | 0,5 |

Art. 7.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215 nel 2006, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2006:

| Numero di giorni | | | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| Fino a 15 anni di servizio | Oltre 15 anni di servizio | Oltre 25 anni di servizio | |
| da 215 a 242 | da 215 a 237 | da 215 a 230 | 1,1 |
| da 243 a 256 | da 238 a 251 | da 231 a 243 | 1,3 |
| pari o superiore a 257 | pari o superiore a 252 | pari o superiore a 244 | 1,5 |

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 8.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a euro 35.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente decreto è pari a euro 14.000.000,00.

Art. 9.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un reparto;

i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 10.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2006, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 3.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2006, di Alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

di prima assegnazione;

di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2006;

ai militari che abbiano già percepito, relativamente all'anno 2004 e 2005, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 2005 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 5 settembre 2006;

ai militari celibi e in ferma volontaria;

nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente in linea collaterale di secondo grado

o un affine di primo di grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di destinazione.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 11.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2006;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2006;

i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2006, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della determinazione dirigenziale del Comandante generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1º gennaio 2006 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2006 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2006, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2006 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalità indicate all'art. 9, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.

Art. 12.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 8, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'art. 7.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 317*

**08A00211**

DECRETO 17 dicembre 2007.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º giugno 2003/2010 e 1º dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º dicembre 2007 e scadenza 1º giugno 2008.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 13.226.291.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.058.394.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2007 e scadenza 1° giugno 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° giugno 2008, è accertato nella misura del 2,15%:

per i CCT 1.06.2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 10;

per i CCT 1.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 9.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 608.120.727,50 euro così ripartiti:

284.365.256,50 euro per i CCT settennali 1.06.2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

323.755.471,00 euro per i CCT settennali 1.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.3.7) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

*Il direttore:* CANNATA

**08A00294**

DECRETO 7 gennaio 2008.

**Accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive per l'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi proposti e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 sulla disciplina delle scommesse a quota fissa ed in particolare l'art. 5 concernente il programma ufficiale degli avvenimenti sportivi e non sportivi sui quali sono ammesse scommesse;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, stabilisce, tra l'altro, che l'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 1, sempre del decreto in parola è predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita, per l'anno 2008, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, da parte dei concessionari dell'Amministrazione, per le seguenti tipologie di eventi:

*a.* calcistici;

*b.* automobilistici;

*c.* motociclistici;

*d.* ciclistici;

*e.* sciistici;

*f.* cestistici;

*g.* atletici;

*h.* altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*i.* eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

*Il direttore generale:* TINO

08A00201

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2007.

**Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» (di seguito definita «legge»), con particolare riguardo all'art. 18, comma 1, che prevede l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale;

Visto il decreto 23 ottobre 2006, con il quale il Ministro della salute ha istituito la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge;

Visto il decreto 26 aprile 2007 con il quale il Ministro della salute ha istituito il Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice per la protezione dei dati personali;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta del 30 ottobre 2007;

Vista l'intesa stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Considerato che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali rappresenta uno strumento strategico di imprescindibile supporto per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, di cui all'art. 5 della medesima legge;

Tenuto conto che i flussi informativi dovranno altresì garantire gli adempimenti a carico del Sistema sangue nazionale previsti dalle nuove disposizioni normative comunitarie come già recepite ed in corso di recepimento, e risultare coerenti con l'avanzamento tecnico-scientifico della medicina trasfusionale;

Considerato che il Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *i)*, della Legge, provvede al coordinamento dei flussi informativi di cui all'art. 18 della medesima legge;

Considerato che con il presente decreto sono definite le caratteristiche del sistema informativo dei servizi trasfusionali e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro nazionale sangue;

Decreta:

*Sezione I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei flussi*

1. Il Sistema informativo dei servizi trasfusionali, di seguito denominato SISTRA, è il sistema di supporto volto al conseguimento delle finalità definite nella legge. Le caratteristiche del SISTRA sono riportate nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il sistema fornisce:

servizi di cooperazione applicativa per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale;

strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale.

2. Il contesto dei dati del SISTRA è costituito da informazioni analitiche relative alle attività trasfusionali raccolte a livello regionale e da elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale.

3. Le tipologie dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro nazionale sangue, sono finalizzate alla raccolta e diffusione di informazioni afferenti, in particolare, alle seguenti macro aree:

anagrafiche strutture;

programmazione e pianificazione del fabbisogno;

raccolta e utilizzo del sangue e dei suoi componenti;

produzione e utilizzo di farmaci plasmaderivati;

emovigilanza;

compensazione emocomponenti e plasmaderivati;

informazioni concernenti la qualità dei processi e dei prodotti/servizi.

4. Il disciplinare tecnico allegato al presente decreto individua inoltre il sistema di codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore, la donatrice di sangue e suoi componenti e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.

Art. 2.

*Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza*

1. La riservatezza dei dati e dei documenti informatici scambiati nell'ambito del SISTRA viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale.

2. I dati personali e sensibili sono trattati in conformità alla disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, dall'art. 34, comma 1, lettera *h)*.

*Sezione II*

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 3.

*Connettività e cooperazione*

1. La trasmissione telematica dei dati inerenti alle attività trasfusionali, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato, avviene in conformità alle regole tecniche previste dall'art. 71, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale concernente il Sistema pubblico di connettività.

2. Il processo di autenticazione in rete degli utenti avviene tramite Carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite credenziali di autenticazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico allegato.

3. I sistemi informativi regionali dei servizi trasfusionali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge, operano in raccordo funzionale con il SISTRA. Ai fini dell'integrazione tra sistemi viene utilizzata la cooperazione applicativa tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute

mediante infrastrutture che garantiscono la conformità alle regole previste per il Sistema pubblico di connettività.

4. Con riferimento al comma 3 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che non dispongono di infrastrutture e servizi conformi alla cooperazione applicativa, d'intesa con il Ministero della salute e con il CNIPA, predispongono ed attuano un piano di adeguamento dei propri sistemi entro 12 mesi dalla data di entrata di vigore del presente decreto. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali il trasferimento dei dati è reso possibile secondo le procedure previste dal disciplinare tecnico allegato.

5. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 4.

*Modalità di conferimento dei dati*

1. I flussi informativi sono conferiti al SISTRA secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle regole di acquisizione e di controllo, alle modalità di trasmissione, sono rese disponibili con le medesime modalità previste nel comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

*Condivisione delle informazioni*

1. I dati raccolti, nell'ambito del SISTRA, sono integrati con altre informazioni provenienti dal patrimonio informativo dell'Amministrazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono elaborati al fine di consentire l'analisi ed il confronto dei fenomeni in materia di attività trasfusionali ai diversi livelli del SSN.

3. L'accesso ai dati ed alle elaborazioni sarà consentito ai soggetti a ciò autorizzati in base alle specifiche funzioni istituzionali e secondo i criteri definiti dal disciplinare tecnico allegato.

*Sezione III*

Art. 6.

*Abrogazioni*

1. I decreti del Ministro della sanità 18 giugno 1991 e 5 novembre 1996, recanti «Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma», sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

*Il Ministro:* TURCO

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

Legge 21 ottobre 2005, n. 219, art. 18, comma 2

1. INTRODUZIONE.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» regola le attività trasfusionali in ambito nazionale e regionale. Tali attività sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

I servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari in materia di attività trasfusionali comprendono:

*a)* attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale;

*b)* prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza;

*c)* promozione della donazione del sangue.

La norma detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali individuando le finalità da perseguire e disciplinando i seguenti aspetti:

i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; (vedi Capo II - Organizzazione del sistema trasfusionale);

i princìpi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; (vedi Capo II - Organizzazione del sistema trasfusionale e Capo VII - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali);

le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; (vedi Capo III - Disposizioni riguardanti le associazioni e federazioni di donatori di sangue);

le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; (vedi Capo IV - Programmazione delle attività trasfusionali e Capo V - Misure per il coordinamento);

le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; (Capo VI - Misure per l'autosufficienza nazionale);

le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti; (vedi Capo VIII - Norme per la qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti).

Elemento caratterizzante e distintivo della nuova legge, ai fini della programmazione delle attività trasfusionali, del coordinamento e dell'autosufficienza nazionale, è l'istituzione dei seguenti organismi e strumenti:

Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale presso il Ministro della salute;

Centro Nazionale Sangue (CNS) presso l'Istituto superiore di sanità;

Sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale;

Sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali in raccordo funzionale con quello nazionale.

Il Sistema informativo dei servizi trasfusionali è coordinato dal Centro nazionale sangue, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome, relativamente alla definizione e gestione dei flussi informativi, al fine di raccogliere ed elaborare:

i flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e il Centro nazionale sangue;

i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale;

i costi delle prestazioni di medicina trasfusionale;

i dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

Il presente documento descrive le caratteristiche del Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA) e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome e il Centro nazionale sangue.

2. DEFINIZIONI.

*a)* Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

*b)* per «strutture trasfusionali autorizzate/accreditate», le strutture che erogano le attività in ambito regionale, autorizzate/accreditate secondo i requisiti definiti dalla normativa vigente, ivi incluse le unità di raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, operanti sul territorio;

*c)* per «associazioni di volontariato», le associazioni e federazioni di donatori di sangue che si ispirano ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti e, se legalmente costituite e riconosciute, sono ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i rispettivi piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le regioni;

*d)* per «emovigilanza», l'insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonché al controllo epidemiologico dei donatori;

*e)* per «documento», la rappresentazione informatica dell'insieme dei dati da inviare al SISTRA;

*f)* per «SPC» il Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale;

*g)* per «cooperazione applicativa» la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni;

*h)* per «carta d'identità elettronica», il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

*i)* per «carta nazionale dei servizi», il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

*j)* «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

*k)* per «sito Internet del Ministero della salute», il sito istituzionale www.ministerosalute.it accessibile dagli utenti:

*l)* per «XML». linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di «eXtensible Markup Language» metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C);

*m)* per «norma UNI 10529», norme per lo scambio di informazioni tra le strutture del sistema trasfusionale.

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.

3.1 *Generalità.*

Il SISTRA è un sistema, coordinato a livello nazionale dal CNS, che raccoglie ed elabora le informazioni, acquisite attraverso i flussi informativi di cui al successivo paragrafo 4, relative a:

anagrafiche strutture;

raccolta e utilizzo del sangue e dei suoi componenti;

dati gestionali comprensivi delle informazioni concernenti la qualità dei processi e dei prodotti/servizi;

programmazione del fabbisogno;

compensazione emocomponenti e plasmaderivati;

emovigilanza, incluse le rilevazioni epidemiologiche inerenti alle malattie trasmissibili con la trasfusione.

Inoltre, il SISTRA prevede un Sistema di indicatori basato sui dati raccolti e sul collegamento con informazioni provenienti dal patrimonio informativo dell'Amministrazione, per consentire l'esecuzione di analisi approfondite dei fenomeni aventi rilievo clinico, epidemiologico e gestionale nell'ambito trasfusionale, con particolare riferimento all'appropriato utilizzo degli emocomponenti labili e dei farmaci plasmaderivati.

3.2 *Utenti.*

Il sistema è predisposto per collegare gli Organismi regionali e nazionali che alimentano e consultano, secondo le proprie specifiche funzioni istituzionali, una base dati centrale contenente le informazioni sopra riportate.

Nelle successive tabelle sono riportate le tipologie di utenti del sistema a regime con il relativo criterio di utilizzo.

*a)* Soggetti pubblici

| Livello | Utenti | Criteri di utilizzo |
|---|---|---|
| Nazionale | Ministero della salute | C - L |
| | Centro Nazionale Sangue (CNS) | C - L |
| | Sanità Militare | C - L |
| Regionale | Regione | C - L |
| | Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (art. 6, comma 1, lettera *c)*, legge n. 219/2005) | C - L |
| Locale | Strutture trasfusionali | L |
| | Aziende sanitarie / Aziende Ospedaliere | C L |

C = Conferimento dati e aggiornamento

L = Consultazione

*b)* Soggetti privati

| Utenti | Criteri di utilizzo |
|---|---|
| Associazioni e Federazioni donatori di sangue | L |
| Aziende farmaceutiche produttrici di plasmaderivati | C - L |
| Aziende ospedaliere private | C - L |

C = Conferimento dati e aggiornamento

L = Consultazione

3.3 *Caratteristiche tecniche.*

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei, le caratteristiche dei dati trattati, il SISTRA è basato su tecnologie e modelli standard ampiamente condivisi.

Il sistema SISTRA è realizzato secondo una architettura modulare, scalabile e affidabile, salvaguardando gli aspetti di sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Il sistema utilizza per la connettività i servizi del Sistema pubblico di connettività (SPC), mentre l'interazione tra Amministrazioni si baserà sul modello di cooperazione del SPC con requisiti di elevata sicurezza, intesa come capacità sia di mantenere l'integrità dei dati sia di garantire la loro riservatezza e la continuità di servizio.

I servizi del SISTRA vengono descritti attraverso «accordi di servizio» che sono pubblicati secondo le regole tecniche previste nell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

I file devono essere nel formato XML e le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC.

3.4 *Modalità di trasmissione.*

I soggetti pubblici, di cui al paragrafo 3.2, possono utilizzare due diversi sistemi di accoglienza per la trasmissione dei documenti:

A) il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali della regione nel cui ambito l'utente svolge l'attività;

B) il sistema SISTRA, qualora la regione non disponga di un proprio sistema di accoglienza.

Nel caso di cui alla lettera A), è compito della regione definire le modalità di raccolta dei documenti nei formati stabiliti nelle successive sezioni e, utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC, inviare i documenti raccolti al SISTRA. I servizi di assistenza agli utenti sono, in questo caso, erogati direttamente dalla regione. È inoltre compito della regione definire il sistema di autenticazione ed autorizzazione degli utenti secondo quanto previsto dalle norme del Codice e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso B), il SISTRA mette a disposizione degli utenti servizi applicativi per la raccolta e la registrazione dei documenti pervenuti nei formati stabiliti nei successivi paragrafi.

Contestualmente, il SISTRA rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale.

I documenti devono essere inviati al SISTRA secondo i tempi che saranno definiti dal Centro nazionale sangue di intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, con l'obiettivo di ottenere le informazioni necessarie per una gestione efficiente ed efficace dei processi di programmazione, sorveglianza e controllo previsti dalla normativa vigente, nonché per adottare con la necessaria tempestività eventuali azioni correttive e preventive.

I soggetti privati, di cui al paragrafo 3.2, dispongono essenzialmente di funzioni di consultazione e, in specifici casi (ad es. emovigilanza), funzioni di conferimento dei dati.

Le funzioni disponibili e le modalità tecniche di interazione con il sistema sono pubblicate sul sito del Ministero della salute.

3.5 *Abilitazione degli utenti.*

L'accesso degli utenti al sistema è consentito attraverso i dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica) definiti dalle vigenti normative come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

In fase di prima attuazione, gli utenti possono accedere al sistema tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale

La gestione delle abilitazioni al SISTRA è conforme a quanto stabilito dalla normativa sulla privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.6 *Servizi.*

Servizi di identificazione, autenticazione e autorizzazione:

il SISTRA, all'atto della ricezione dei messaggi, effettua le operazioni di autenticazione e autorizzazione del responsabile della trasmissione, tramite la verifica delle credenziali dell'utente.

Servizi agli utenti di trasmissione dei flussi:

i servizi offerti dal sistema consentono la trasmissione dei flussi informativi descritti nel paragrafo 4.

Servizi di consultazione e analisi dei dati:

i servizi offerti dal sistema che consentono la fruizione, secondo le specifiche funzioni istituzionali dei soggetti, dei dati e delle relative elaborazioni.

Servizi di attestazione della ricezione:

il SISTRA attesta l'avvenuta ricezione di ogni documento mediante una ricevuta di conferma.

Le informazioni minime ivi presenti sono:

esito della trasmissione;

data e ora di ricezione del messaggio;

identificativo univoco di trasmissione attribuito al messaggio dal SISTRA all'atto di ricezione dello stesso;

tipologia di messaggio trasmesso;

dimensioni del messaggio trasmesso.

3.7 *Standard tecnologici per la predisposizione dei dati.*

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998) e secondo la norma UNI 10529 e successive modifiche per i dati di interesse nazionale.

Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero della salute.

4. TIPOLOGIA DEI FLUSSI INFORMATIVI.

La tipologia delle informazioni trattate e la relativa frequenza di invio sono oggetto di valutazione congiunta tra le regioni e le province autonome in accordo con il CNS in relazione alle competenze a quest'ultimo attribuite dalle normative vigenti.

4.1 *Macro area: Attività e programmazione.*

I flussi previsti per questa macro area comprendono le informazioni relative a:

anagrafiche strutture,

raccolta e utilizzo del sangue e dei suoi componenti,

dati gestionali comprensivi delle informazioni concernenti la qualità dei processi e dei prodotti/servizi,

programmazione del fabbisogno.

Con la raccolta di queste informazioni si intende costituire una base dati utile:

alla valutazione della efficienza e efficacia dei servizi trasfusionali per il tramite delle regioni e province autonome;

al supporto delle attività di programmazione, sorveglianza e controllo, previste dalla normativa vigente.

Anagrafiche: Strutture trasfusionali autorizzate/accreditate operanti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, ivi incluse le unità di raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul territorio; Associazioni e Federazioni di volontariato operanti sul territorio; Centri ed aziende per la lavorazione del plasma prodotto in Italia; Banche per la conservazione del sangue di cordone ombelicale operanti in Italia; Banca donatori rari;

Programmazione: Piani di produzione regionali; Piano di produzione nazionale;

Dati di attività: Dati inerenti alle attività di raccolta del sangue intero ed emocomponenti, ed alla produzione, qualificazione biologica, assegnazione e distribuzione degli emocomponenti; Dati inerenti alle attività di assistenza diretta al paziente proprie della medicina trasfusionale; Dati inerenti alle attività diagnostiche di laboratorio proprie della medicina trasfusionale; Dati inerenti alle attività di medicina trasfusionale correlate all'alta specialità; Dati inerenti al sistema di gestione per la qualità; Cessione di plasma per la lavorazione farmaceutica; Produzione in conto lavorazione e consumi di farmaci plasmaderivati; Dati relativi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

4.2 *Macro area: Compensazione emocomponenti e plasmaderivati.*

I flussi previsti per questa macro area intendono rilevare gli aspetti quantitativi, qualitativi e temporali del fenomeno della compensazione.

Alimentano una bacheca nazionale attraverso la quale è possibile comunicare la disponibilità alla cessione, da parte delle regioni eccedentarie, ed inserire richieste di prodotti, da parte delle regioni in stato di necessità o in situazioni di urgenza.

Anagrafiche: Banche di Fenotipi rari; Banche sangue congelato; Banche di cellule staminali; Convenzioni interregionali per compensazione emocomponenti/plasmaderivati;

Bacheca nazionale: Rilevazione/comunicazione di disponibilità per le cessioni non programmate - Richieste di prodotti - Gestione e registrazione scambi;

Dati di attività: Gestione convenzioni interregionali; Autorizzazioni all'import e/o export di emocomponenti, farmaci plasmaderivati, e cellule staminali.

4.3 *Macro area: Emovigilanza.*

I flussi previsti per questa macro area intendono rilevare le informazioni per la registrazione degli eventi di emovigilanza, come previsto dalle recenti direttive comunitarie in via di recepimento.

I flussi consentono, altresì, le elaborazioni atte a generare report epidemiologici finalizzati al miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti e delle prestazioni del sistema trasfusionale.

Effetti indesiderati: notifica degli effetti indesiderati gravi;
Incidenti gravi: notifica degli incidenti gravi.

5. SISTEMA DI CODIFICA.

Le disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti (Cap. VIII art. 21 della legge 21 ottobre 2005, n. 219) prevedono che le «Regioni adottino tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale».

La Norma UNI 10529 - «Medicina trasfusionale: scambio di informazioni tra le strutture del sistema trasfusionale», e sue successive modifiche ed integrazioni condivise a livello nazionale, fornisce precise indicazioni per la formazione di un insieme minimo di informazioni da utilizzare ai vari livelli strutturali del sistema trasfusionale.

Definisce i messaggi per lo scambio delle informazioni tra le varie unità operative trasfusionali e tra queste e i centri di coordinamento regionali e permette la costruzione di una banca dati unificata relativa ai donatori di sangue, ai prodotti ematici ed ai riceventi.

La norma UNI prevede anche il sistema di codifica che definisce le regole per la costruzione del codice regionale del donatore, del ricevente, del codice identificativo di donazione, del codice degli emocomponenti e del codice dell'unità operativa.

La Norma UNI 10529 è adottata da tutte le regioni e province autonome, e costituisce norma di riferimento per lo scambio delle informazioni, ove applicabile.

In relazione alla possibile introduzione a livello europeo della Norma ISBT 128, potranno essere intraprese, in collaborazione con alcune regioni o province autonome, apposite valutazioni sperimentali, finalizzate a valutarne l'utilità ed applicabilità.

**08A00208**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 2007.

**Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo.**

### IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (già

U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 19/2005 del 20 dicembre 2005 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2006 e ritenuto di dover procedere al loro aggiornamento;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento delle tariffe raccogliendo le indicazioni, concordi, dei partecipanti all'incontro dell'11 corrente;

Determina:

Come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo, a valore a tutto il 31 dicembre 2008:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 15,90;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 22,60;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:

*a)* compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

*b)* non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

lavoro domenicale:

*a)* diurno: maggiorazione 20%;

*b)* notturno: maggiorazione 50%

lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):

*a)* maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Rovigo, 17 dicembre 2007

*Il direttore provinciale:* BORTOLAN

**08A00054**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 gennaio 2008.

**Modifica della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto Naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda inoltrata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Siracusa: Confederazione italiana agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, unitamente al Consorzio di tutela vini DOC Eloro e Moscato di Noto, con nota del 7 novembre 2006, intesa ad ottenere la modificazione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Noto (Siracusa) il 12 luglio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2007;

Viste le controdeduzioni pervenute il 31 agosto 2007 con nota 27 agosto 2007 dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Siracusa riguardo al parere del citato Comitato nazionale, contenenti, tra l'altro,

la richiesta di non eliminare la tipologia «spumante» dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per il «Moscato di Noto»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulle predette controdeduzioni nella riunione del 27 settembre 2007, in base al quale si è dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta riguardante il mantenimento della tipologia Moscato di Noto «spumante», mentre ha espresso parere contrario su quant'altro contenuto nelle controdeduzioni di cui sopra;

Visto il ricorso pervenuto in data 10 settembre 2007 con nota 5 settembre 2007 dall'ing. Giuseppe Squasi, avverso il citato parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Noto»;

Visto il parere negativo sul ricorso sopra citato, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 settembre 2007;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, è modificata in «Noto» ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore dalla campagna vendemmiale 2008/2009, che sostituisce a decorrere da detto termine il disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini con la denominazione di origine controllata «Noto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, è consentito per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di confezionare la tipologia «liquoroso» in recipienti della capacità di 5 litri.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Noto», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici di tutte le tipologie di vini D.O.C. «Noto» previste dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

*Il direttore generale:* LA TORRE

---

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NOTO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Noto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Moscato di Noto»;

«Moscato di Noto» Spumante;

«Moscato di Noto» Liquoroso;

«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»;

«Noto» rosso;

«Noto» Nero d'Avola.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

«Moscato di Noto», «Moscato di Noto» spumante, «Moscato di Noto» liquoroso, «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bianco;

«Noto» rosso: Nero d'Avola: minimo il 65% .

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana;

«Noto» Nero d'Avola: Nero d'Avola, minimo l'85%.

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare devono essere ad alberello o a controspalliera con una densità minima di 4.000 piante per ettaro per le tipologie rosse e 3.500 per il Moscato.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

| Tipologia | Produzione uva t/ha | Titolo alcol. volum. nat. min. % vol |
|---|---|---|
| «Moscato di Noto» | 12,5 | 11 |
| «Moscato di Noto» Spumante | 12,5 | 11 |
| «Moscato di Noto» Liquoroso | 12,5 | 13 |
| «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» | 12,5 | 12 |
| «Noto» rosso | 12 | 12 |
| «Noto» Nero d'Avola | 11 | 12,5 |

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20%. Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine. Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima per ettaro deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'alcolizzazione dei vini liquorosi e l'eventuale affinamento, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 purché all'interno della provincia di Siracusa e all'interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.

Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si può procedere all'aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando è stato alcolizzato.

Le rese massime dell'uva in vino e del vino per ettaro, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, comprese altresì le aggiunte occorrenti per l'elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:

| Tipologia | Resa uva/vino | Prod. max vino hl/ha |
|---|---|---|
| «Moscato di Noto» | 70% | 87,5 |
| «Moscato di Noto» Spumante | 70% | 87,5 |
| «Moscato di Noto» Liquoroso | 70% | 87,5 |
| «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» | 50% | 62,5 |
| «Noto» rosso | 70% | 84 |
| «Noto» Nero d'Avola | 70% | 77 |

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

*«Moscato di Noto»:*

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: aromatico, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

*«Moscato di Noto» Spumante:*

limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in condizioni normali;

colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di Moscato;

sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno 8,0% vol svolto;

zuccheri riduttori: 50 g/l minimo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

pressione assoluta in bottiglia a 20° C: almeno 4 atmosfere;

*«Moscato di Noto» liquoroso:*

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: delicato, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

*«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»:*

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l;

*«Noto» rosso:*

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

*«Noto» Nero d'Avola:*

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto,fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle I.G.T. dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale affinamento e/o conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura del tipo passito è consentito riportare la menzione «vino ottenuto da uve appassite al sole» se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione della categoria merceologica «Vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate» per il tipo liquoroso, deve essere riportata immediatamente al di sotto della Denominazione.

La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona. È ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a lt. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese.

---

ALLEGATO *A*

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSCATO DI NOTO | B140 | X | 153 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| MOSCATO DI NOTO LIQUOROSO | B140 | X | 153 | 1 | X | X | D | 1 | X |
| MOSCATO PASSITO DI NOTO O PASSITO DI NOTO | B140 | X | 153 | 1 | D | X | A | 0 | X |
| MOSCATO DI NOTO SPUMANTE | B140 | X | 153 | 1 | X | X | B | 0 | X |
| NOTO ROSSO | B140 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| NOTO NERO D'AVOLA | B140 | X | 046 | 2 | X | X | A | 0 | X |

**08A00209**

---

DECRETO 10 gennaio 2008.

**Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.**

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 2006, 28 dicembre 2006 e 6 luglio 2007, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007, concernenti la modifica del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Viste le istanze pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio I.A.A. e dalla Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle DOC, intese ad ottenere una ulteriore proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine di poter consentire il definitivo smaltimento delle giacenze delle fascette in questione, consentendo altresì agli imbottigliatori interessati l'utilizzo delle stesse fascette detenute, per le relative partite certificate DOCG, fino al loro completo esaurimento;

Ritenuto opportuno accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Decreta:

*Articolo unico*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, così come modificati dai decreti ministeriali 13 giugno 2006, 28 dicembre 2006 e 6 luglio 2007 richiamati in premessa, sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Le scorte di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G., stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni, detenute dalle competenti camere di commercio o dai consorzi di tutela, potranno essere distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle scorte medesime, previa comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dei quantitativi di fascette rilasciate per i corrispondenti quantitativi delle partite D.O.C.G. certificate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

*Il Ministro:* DE CASTRO

**08A00241**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2007.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC.COOP.VA DI PROD. E LAVORO ERRE ESSE | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 05061700638 | 05/06/1986 |
| 2 | LA VELA P.S.C. | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | CAMPANIA | 03605790652 | 30/09/1999 |
| 3 | COOPERATIVA SOCIALE DR. CLAUDIO TOZZI | OLEVANO SUL TUSCIANO (SA) | CAMPANIA | 03624290650 | 29/12/1999 |
| 4 | COTRAPO SOC.COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | CAMPANIA | 02798310658 | 27/02/1992 |
| 5 | CONSETT | ANGRI (SA) | CAMPANIA | 02895480651 | 14/06/1993 |
| 6 | COOP. PROD. E LAVORO I.M.I.D.S. | SALERNO | CAMPANIA | 03189820651 | 17/09/1996 |
| 7 | COOP. CENTRO SERVIZI | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | CAMPANIA | 03307250658 | 05/03/1997 |
| 8 | RINASCITA AGRICOLA | CAPACCIO (SA) | CAMPANIA | 01010560652 | 27/02/1975 |
| 9 | COOPERATIVA EDILE PARCO LE FONTANELLE SOC.COOP. | CONTURSI TERME (SA) | CAMPANIA | 02700220656 | 02/02/1991 |
| 10 | COOPERATIVA 95 P.S.C. | SALA CONSILINA (SA) | CAMPANIA | 01663570065 | 06/06/1995 |
| 11 | INSIEME SI PU0' SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | NUSCO (AV) | CAMPANIA | 02319940645 | 06/12/2002 |
| 12 | SAN NICOLA SOC. COOP.VA DI LAVORO | CASERTA | CAMPANIA | 01667150617 | 09/03/1987 |
| 13 | COOPERATIVA SOCIALE VERDEAGRO SOC.COOP.TIPO B | SCAFATI (SA) | CAMPANIA | 03732200658 | 02/12/2000 |
| 14 | EDILCOOP SOC. COOP.VA DI PRODUZ. E LAVORO | AVERSA (CE) | CAMPANIA | 01967780618 | 12/03/1991 |
| 15 | SISMA SOC.COOP. | CASAL DI PRINCIPE (CE) | CAMPANIA | 01837260619 | 20/03/1989 |
| 16 | COOPERATIVA SANGIORGESE P.S.C. | S. GIORGIO LA MOLARA (BN) | CAMPANIA | 01240460624 | 30/09/2001 |
| 17 | STELLE FILANTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | BENEVENTO | CAMPANIA | 01316740628 | 22/04/2004 |
| 18 | C.S.M.M. COOP.SOCIALE MISERICORDIA MONTESARCHIO | MONTESARCHIO (BN) | CAMPANIA | 01281690626 | 13/01/2003 |
| 19 | S. LUCIA 98 P.S.C. | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | CAMPANIA | 03405210653 | 16/02/1998 |
| 20 | COOP. FALCO AUTOTRASPORTI | SALERNO | CAMPANIA | 03276320656 | 17/03/1997 |
| 21 | SOC.COOP. AGRICOLA PATRIA | CASAPESENNA (CE) | CAMPANIA | 00320320617 | 06/11/1975 |
| 22 | COOPERATIVA SCHOENE | SCAFATI (SA) | CAMPANIA | 03277740654 | 19/03/1997 |
| 23 | MARINO SOCIETA' COOPERATIVA | CENTOLA (SA) | CAMPANIA | 03861420655 | 05/01/2002 |
| 24 | TECHWORLD - P.S.C. | SALERNO | CAMPANIA | 03697460651 | 23/08/2000 |
| 25 | AZIENDA AGRICOLA SILVO PASTORALE - S. ELMO | CAMPAGNA (SA) | CAMPANIA | 02738480652 | 03/05/1991 |
| 26 | ELIN STORE - P.S.C. | CENTOLA (SA) | CAMPANIA | 03749930651 | 29/01/2001 |
| 27 | NIRVANA - P.S.C. | CAVA DE' TIRRENI (SA) | CAMPANIA | 03725860658 | 22/11/2000 |
| 28 | MAGNA GRAECIA P.S.C. | SALERNO | CAMPANIA | 03866800653 | 27/12/2001 |
| 29 | COSTRUZIONI SALERNITANE - P.S.C. | CAPACCIO (SA) | CAMPANIA | 03918440656 | 10/06/2002 |
| 30 | AMBIENTE E VITA COOPERATIVA DI SERVIZI | CAMPAGNA (SA) | CAMPANIA | 03489910657 | 12/11/1998 |
| 31 | IL GABBIANO - P.S.C. SOCIALE | MAGLIANO VETERE (SA) | CAMPANIA | 03593010659 | 24/09/1999 |
| 32 | IL RISVEGLIO COOPERATIVA SOCIALE | SALERNO | CAMPANIA | 04074430655 | 19/11/2003 |
| 33 | MONTE VERDE- SOC. COOP. DI PRODUZ. E LAVORO | QUARTO(NA) | CAMPANIA | 04147450631 | 05/05/1983 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P. S. C.HAPPY BURGER | AVELLINO | CAMPANIA | 02301370645 | 24/04/2002 |
| 35 | CO.RA.DO. SOCIETA' COOPERATIVA | AVERSA (CE) | CAMPANIA | 02066590619 | 18/12/1992 |
| 36 | COOPERATIVA AGRICOLA VALLE VERDE | CERVINARA (AV) | CAMPANIA | 01828970648 | 20/04/1991 |
| 37 | C.E.R.I.S. PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | BENEVENTO | CAMPANIA | 01212010621 | 01/12/2000 |
| 38 | COMITES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BENEVENTO | CAMPANIA | 01055250623 | 01/07/1996 |
| 39 | ALBATROS P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO | PROCIDA (NA) | CAMPANIA | 04012521219 | 27/04/2001 |
| 40 | LA FIDELIS P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 07505130638 | 21/09/1999 |
| 41 | CO.ME.ED. SOC.COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 03167480635 | 20/02/1980 |
| 42 | CORREE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | TEANO (CE) | CAMPANIA | 01758980617 | 06/04/1988 |
| 43 | COOPERATIVA SOCIALE SARA 2000 | MONTEMILETTO (AV) | CAMPANIA | 02228340648 | 02/10/2000 |
| 44 | ANIELLO MORLANDO SOC.COOP. AGRICOLA | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | CAMPANIA | 80034690638 | 15/01/1960 |
| 45 | STELLA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA | SANT'ANASTASIA (NA) | CAMPANIA | 02520101219 | 08/11/1991 |
| 46 | M.D.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | CAIVANO (NA) | CAMPANIA | 03868801212 | 07/07/2000 |

**08A00197**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seponver Plus»

*Decreto n. 67 del 30 novembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario «SEPONVER PLUS» sospensione orale per ovini.

Titolare A.I.C.:

JANSSEN-CILAG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), Via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

la società Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A. nello stabilimento sito in Queluz de Baixo - Portogallo;

la società Janssen-Cilag S.A. nello stabilimento sito in Val de Reuil - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitori in polietilene da 1000 ml - A.I.C. n. 102596018;

contenitori in polietilene da 2500 ml - A.I.C. n. 102596020.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi:

Closantel sodio 54,375 mg;

Mebendazolo 75 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: terapia per l'infestazione dai seguenti parassiti:

trematodi:

fasciola epatica (adulti+immaturi di 5-6 settimane);

fasciola gigantica (adulti+immaturi di 8 settimane);

nematodi gastro-intestinali):

haemonchus contortus adulti+immaturi+ceppi bz resistenti);

bunostomum sp. (adulti);

chabertia ovina (adulti+immaturi);

gaigeria pachyscelis (adulti+immaturi);

oesophagostomum spp. (adulti);

capillaria spp. (adulti);

cooperia spp. (adulti);

nematodirus spp. (adulti+immaturi);

ostertagia circumcincta (adulti+immaturi);

strongyloides papiliosus. (adulti);

trichostrongylus axei (adulti);

trichostrongylus colubriformis (adulti+immaturi);

trichuris ovis (adulti);

vermi (nematodi) polmonari.

dictyocaulus filaria (adulti+immaturi);

cestodi:

avitallina spp.;

moniezia spp.;

artropoidi:

oestrus ovis (inalatore nasale) 1°, 2° e 3° stadio larvale.

Tempi di attesa: carni: 67 giorni.

Latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per consumo umano. Il prodotto può essere usato solo nei periodi di asciutta.

Validità periodo di validità dei medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10933**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Nuflor 40 mg/g»

*Decreto n. 68 del 4 dicembre 2007*

Procedura mutuo riconoscimento n. FRIV/0194/001/MR

Premiscela per alimenti medicamentosi «NUFLOR 40 mg/g» — premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.:

SCHERING-PLOUGH Vétérinaire, 92 rue Baudin, 92307 Levallois-Perret Cedex - Francia.

Rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - via Fratelli Cervi snc - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

società Eurovet Animal Health BV nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 553 1 AE Bladel - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C.n. 103912010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022.

Composizione: ogni grammo contiene:

principi attivi:

florfenicolo 40 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: nei suini all'ingrasso:

per il trattamento e la prevenzione della malattia respiratoria sostenuta da *Pasteurella multocida* sensibile a florfenicolo in gruppi infetti. La presenza dell'infezione deve essere stabilita nel gruppo prima di iniziare il trattamento preventivo.

Validità:

validità del medicinale veterinario in confezione integra: 3 anni. Validità dopo la prima apertura del sacco: 28 giorni. Validità dopo incorporazione in mangime sfarinato o pellettato: 3 mesi.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 14 giorni dall'ultimo accesso al mangime medicato.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

efficacia immediata.

**07A10935**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Gabbrocet 20% solubile»

*Decreto n. 69 del 4 dicembre 2007*

Medicinale veterinario «GABBROCET 20% solubile».

Titolare: Ceva vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

officina Ceva Vetem S.p.A. con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi 2/C.

Confezioni autorizzate:

barattolo in polietilene da 1 kg A.I.C. numero 103914014;

sacco di carta da 5 kg A.I.C. numero 103914026.

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 200 g:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli stati febbrili nei suini affetti da sindrome influenzale.

Tempi di sospensione:

carne: zero giorni.

Validità:

in confezionamento integrocorrettamente conservato: 24 mesi;

dopo prima apertura : 3 mesi;

stabilità nell'acqua: 24 ore.

Regime di dispensazione:

da vendesi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10934**

## Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 168 del 22 agosto 2007 del Ministero della salute, relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Denagard 10% Premix».

Nell'estratto del provvedimento n. 168 del 22 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale n. 228 del 1º ottobre 2007 concernente il medicinale per uso veterinario DENAGARD 10% Premix, laddove è scritto: «. . . .DENAGARD 10%», leggasi: «. . . .DENAGARD 10% Premix».

**07A10936**

## Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

BACTOSTERM reg. 3050;

BIAMAL reg. 9108;

BIAMAL R, reg. 9109;

BIOCLOR, reg. 12900;

BIOFOG, reg. 9700;

BIOSAN, reg. 13598;

CHIMOPIÙ, reg. 13585;

CIPEX, reg. 13596;

DURSBAN C.E. reg. 11090;

DURSBAN CY reg. 12689;

DURSBAN M 40 reg. 7302;

DURBANONE reg. 11058;

DURSBAN 120 reg. 12477;

ECOMETRINA reg. 13060;

ENTOFOG reg. 7645;

FORTHION reg. 5567;

LARVATOX GRANULI reg. 7275;

LEDUST reg. 7093-*bis*;

LEICOVAP reg. 9105;

MALBRON 26 reg. 9552;

MARVAN reg. 5544;

MELIUS reg. 9732;

MIX AEROSOL reg. 5287;

NEOVAP reg. 3416;

PERMECLOR 2000 reg. 11146;

PESTION reg. 5914;

PIRITHION reg. 10718;

PM60 reg. 2080;

RELDAFOS reg. 11618;

RELDAN MICRO reg. 15452;

SUM 50E reg. 7398;

SUMATRINA reg. 13584;

ISOMIX reg. 13586.

Decreto n. DGFDM-VII/183 ditta del 19 dicembre 2007.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bleu Line S.r.l. con sede legale in Forlì - Via Virgilio n. 28 - ZI Villanova codice fiscale n. 03168170409I titolare delle corrispondenti registrazioni.

**08A00202**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale La Sorgente - soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3238 d.d. 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della «Cooperativa sociale La Sorgente - soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Gorizia costituita addì 23 ottobre 2001, per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

**08A00203**

### Gestione commissariale della società cooperativa «Il Bassotto - Piccola soc. coop. a r.l.», in Manzano, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 3240 d.d. 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Il Bassotto - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Manzano ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

**08A00204**

### Gestione commissariale della società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale», in Gorizia, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 3239 d.d. 21 dicembre 2007 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, gli amministratori della cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale» con sede in Gorizia ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi, il dott. PierGiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

**08A00205**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-013) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.